



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot.n. 2705 del 30.04.2020
Ordinanza n. 38

Oggetto: Disposizioni urgenti in riferimento all'ordinanza regionale n. 37 del 29 aprile 2020.

IL SINDACO

In merito al contagio da Coronavirus, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria;

Vista la vigente normativa e tutte le misure già adottate in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista l'Ordinanza regionale n. 37 del 29.04.2020 che detta Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale;

Considerato che l'attuale rischio epidemiologico a cui potrebbero essere esposti i cittadini impone il dettare regole certe che possano scongiurare detto rischio;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto necessario approfondire le disposizioni previste nell'ordinanza regionale n. 37 del 29/04/2020 al fine di programmare la riapertura delle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e dell'organizzazione di spazi pubblici nel rispetto delle misure di contenimento tali da prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Ritenuto sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente necessario allo scopo di scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa **di attenersi alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 fino a nuove disposizioni**

AVVISA

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, in caso di violazione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 nonché delle Ordinanze della Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020 tutt'oggi vigenti, si applicheranno le sanzioni di cui all'art.4 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, secondo i dettami della legge 689/1981 in combinato disposto con l'art.202 co.1, 2 e 2.1 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;

In caso di violazione delle misure di cui alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 600,00 - Pagamento in misura ridotta di € 150,00 entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a € 105,00 entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);

DISPONE

Che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa:

- Alla Polizia Municipale;
- Al Comando dei Carabinieri di Castrolibero;
- All'Ufficio territoriale del governo di Cosenza;
- All'Albo Pretorio – Sede;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 Agosto 1990. N. 241 che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 giorni della pubblicazione all'albo Pretorio, ricorso al Ministero dei LL.PP. (D.P.R. 24.11.71 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Calabria nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.71 n.1034).



IL SINDACO

Dott. Luigi Pulice